

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 3144}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BERGAMO**

Modifica dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di notificazione delle violazioni

Presentata il 4 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge modifica il comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », successivamente modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. La disciplina vigente prevede che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata il relativo verbale debba essere notificato all'effettivo trasgressore o quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, il verbale deve essere notificato al proprie-

tario del veicolo od in sua vece all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio od all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Infatti, l'articolo 196 del nuovo codice della strada, richiamato dall'articolo 201, si basa sul principio di solidarietà visto che ritiene responsabili in solido con il trasgressore anche il proprietario del veicolo che deve provare, per essere esentato da responsabilità, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Con la modifica legislativa introdotta dalla presente proposta di legge è concesso al proprietario di attestare, con atto noto-

rio, la modifica intervenuta nella titolarità del diritto di proprietà. Pertanto, l'atto notorio accerterà che il possessore del veicolo, alla data dell'infrazione, è un soggetto diverso da quello identificato con la procedura ordinaria.

Da ultimo si stabilisce che le spese relative alla notificazione del verbale di accertata violazione a soggetto diverso da quello risultante attraverso i pubblici registri sono a carico dell'effettivo trasgressore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa di riconoscimento, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento, a meno che ad istanza di parte non risulti, mediante esibizione di un atto notorio che accerti la modifica della titolarità del diritto di proprietà, che il possessore del veicolo, alla data dell'infrazione, sia soggetto diverso da quello identificato tramite la procedura ordinaria. Le spese relative alla notificazione del verbale di accertata violazione a soggetto diverso da quello risultante attraverso i pubblici registri sono a carico dell'effettivo trasgressore. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento ».

